



Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 aprile 2016²,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di **Basilea Città** del 23 marzo 2005³, accettata nella votazione popolare del 15 novembre 2015 (§ 44 cpv. 1 lett. e e f, § 46 cpv. 3, § 71 cpv. 1 e 2, § 89 cpv. 1, § 99 cpv. 1, § 115, § 117 cpv. 4 e § 150).

Art. 2

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di **Basilea Campagna** del 17 maggio 1984⁴, accettata nella votazione popolare del 14 giugno 2015 (§ 3).

Art. 3

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone dei **Grigioni** del 14 settembre 2003⁵, accettata nella votazione popolare del 14 giugno 2015 (art. 83a).

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS 101
- 2 FF 2016 3273
- 3 RS 131.222.1
- 4 RS 131.222.2
- 5 RS 131.226

